



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"



Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 06121125600 - Fax 069363827
Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni - IPSIA Istituto professionale industria e artigianato
Sede di Via della Stella, 7 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06121126605/06 - Fax 069323128
Indirizzo ITE Turismo
Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 - C.U. UFGPDP - Ambito territoriale Lazio 15
Sito web: <http://www.pertinigenzano.edu.it> - E-mail: rmis05300l@istruzione.it - P.E.C.: rmis05300l@pec.istruzione.it

Prot. n. 4702

Contratto n 484

Genzano di Roma, 06/09/2019

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI" (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PER GLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'anno 2019 addì 6 del mese di settembre tra l'I.I.S.S. "Sandro Pertini" con sede in Genzano di Roma (RM), via Napoli n. 3, C.F. 90049420582, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro nato a Roma il 26/05/1964, di seguito denominato Istituto e il Dott. Ing. Claudio Valeri, nato a Roma (RM) il 09/10/1971 e residente a Nettuno (RM), via Aldo Moro 47, C.F. VLRCLD71R09H501B, di seguito denominato Contraente,

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. all'art. 7 prevede la possibilità per le P.P.AA. di far ricorso ai contratti di prestazione d'opera preceduti da una procedura pubblica comparativa;
- che il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", art. 40 attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolare attività ed insegnamenti;
- che il Consiglio di Istituto nella seduta del 4 marzo 2019 ha approvato il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni, lavori, servizi, prestazioni d'opera e gestione Fondo Economico delle Minute Spese, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 129/2018;
- che il Regolamento U.E 2016/679 prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer - D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punto a), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;
- che, a seguito dell'espletamento di regolare procedura di gara indetta con avviso prot. n. 4483 del 27/08/2019, il Contraente è stato individuato quale esperto per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679;
- che il Contraente, come da curriculum acquisito agli atti della scuola, dispone di un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati, misure adeguate di sicurezza ICT, logica ed organizzativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente **contratto di affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679** di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 - Oggetto

1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Contraente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.2.
2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
3. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Articolo 2 - Obblighi del Contraente

1. Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del Regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679), di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale "I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";
 - dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;
 - mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
 - garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;
 - redigere il registro di trattamento dati previsto dal Regolamento in base ad una attenta analisi dei trattamenti svolti dall'Istituto;
 - sorvegliare l'osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
 - collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
 - informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
 - cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
 - supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.

Nell'eseguire i propri compiti il Contraente considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

2. È fatto espresso divieto al Contraente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 3 - Durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha validità di 1 anno dalla data del 1° settembre 2019 alla data del 31 agosto 2020.
2. L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2.

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

1. L'Istituto corrisponderà al Contraente, per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto, la somma lorda di € 750,00 (settecentocinquanta/00), IVA inclusa. L'importo sarà corrisposto, a seguito di invio di fattura elettronica, con le seguenti modalità:
 - 50% entro il 2 marzo 2020;
 - 50% entro il 31 agosto 2020.
2. La fattura dovrà essere intestata all'I.I.S.S. "Sandro Pertini" - Via Napoli 3 - 00045 Genzano di Roma (RM). Il codice univoco dell'Istituto, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è il seguente: UFGPDP. La fattura, oltre ai necessari dati contabili, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del presente contratto.

Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali

1. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e il Contraente provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile;
2. Il Contraente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

Articolo 6 - Responsabilità verso terzi

1. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dal Contraente nei confronti di terzi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.

Articolo 7 - Recesso

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 C.C., che, per motivazioni diverse, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
2. L'Istituto dovrà comunicare al Contraente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In tal caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 C.C., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di risoluzione del presente contratto il Contraente dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Articolo 9 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del fornitore.

Articolo 10 - Obbligo di riservatezza

1. Tutti i dati ed informazioni di cui il Contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituto.

Articolo 11 - Trattamento dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati UE/2016/679, il Contraente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Articolo 12 - Tracciabilità flussi finanziari

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 13 - Controversie

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Velletri, rinunciando espressamente le parti, fin da ora, alla competenza di qualsiasi altra sede.

Articolo 14 - Accettazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C.
2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma:

IL CONTRAENTE
Dott. Ing. Claudio Valeri
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Toro
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da
Roberto Toro
C.F.: TRORRT64E26H501V
06/09/2019 18:43:34